

## VERBALE DI ACCORDO ORARIO DI LAVORO – 22.07.2024 – 31.08.2024

In data 22.07.2024 si sono riuniti presso la sede della Confapi-Aniem presso San Giovanni Teatino:

Confapi-Aniem Abruzzo rappresentata dal funzionario sindacale Manuele D'Alessandro

Feneal UIL Abruzzo rappresentata da Louls Panza

Filca CISL Abruzzo Molise rappresentata da Giancarlo De Sanctis

Fillea CGIL Abruzzo Molise rappresentata da Silvio Iannone Amicucci

Scopo dell'incontro è la definizione di un orario di lavoro per il periodo estivo compreso tra il 22.07.2024 ed il 31.08.2024 per mitigare il rischio elevato per la salute e sicurezza nel settore edile ed affini, rischio causato dalle elevate temperature e dalla prolungata esposizione al sole.

Premesso che:

- in data 11 luglio 2024 è stato convertito in Legge il Decreto Legge 15 maggio 2024 n.63 che nell'art.2 bis comma 2 il quale detta gli interventi per fronteggiare le eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore con sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1 luglio 2024 al 31 dicembre 2024, disponendo l'utilizzo della Cassa Integrazione guadagni, integrata, qualora già utilizzata, con ulteriori 52 settimane, individuando la tipologia delle imprese descritte nell'art.10 comma 1 - lettera m) "imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini"; - lettera n) "imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo"; - lettera o) "imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazioni di materiali lapidei con esclusione di quelle svolgono tale attività di lavorazione di laboratori con strutture e organizzazione distinte dalle attività di escavazione".
- l'art.5 del CCNL nazionale Confapi-Aniem e l'art.22 del Contratto integrativo regionale vigente disciplinano l'orario di lavoro;
- la Regione Abruzzo ha emesso un'ordinanza in data 18 Luglio 2024 avente ad oggetto: "MISURE DI PREVENZIONE PER L'ATTIVITÀ LAVORATIVA NEL SETTORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTICO, NONCHÉ NEI CANTIERI EDILI E AFFINI ALL'APERTO IN CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE PROLUNGATA AL SOLE" la quale decorre dalla data medesima di emissione dell'ordinanza stessa e fino al 31 agosto 2024 e dispone il divieto nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro agricolo e florovivaistico e nei cantieri edili e di lavoro usuranti in genere dalle ore 12,30 alle ore 16,00, nei giorni in cui la mappa del rischio, resa disponibile dall'INAIL e pubblicata alla pagina web <https://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/> segnali un livello di rischio ALTO
- Considerate le problematiche organizzative generate dall'applicazione perentoria dell'ordinanza sopra citata in quanto la mancata osservanza degli obblighi determina le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 650 del Codice Penale, se il fatto non costituisce reato più grave;

Le Parti come sopra costituite definiscono l'utilizzo della seguente flessibilità oraria per dare soluzioni alle problematiche organizzative generate dall'applicazione della normativa richiamata:

le imprese potranno applicare, al posto dell'orario aziendale svolto consuetamente, solo per il periodo 22.07.2024 – 31.08.2024, il seguente orario di lavoro che consente l'anticipo dell'inizio dell'attività lavorativa:

ORARIO A: Dalle ore 06:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 15:00

Oppure in alternativa:

ORARIO B: Dalle ore 06:30 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 15:30

Nei giorni di ALERT con rischio ALTO indicati in ROSSO nei luoghi mappati dal sito riportato in premesse, per le restanti ore ricadenti nella fascia oraria in cui vige l'Ordinanza Regionale le Parti condividono ci siano i presupposti per l'utilizzo della CIG;


L'accordo potrà essere recepito facoltativamente esclusivamente dalle imprese applicanti il CCNL Confapi-Aniem – codice CNEL F018.

L'impresa, nel caso decida di applicare uno dei seguenti orari alternativi, dovrà comunicarlo anticipatamente ai dipendenti, esporre l'orario nella bacheca aziendale e predisporre i relativi ordini di servizio.

L'accordo verrà trasmesso per opportuna conoscenza alle ITL e alle sedi INPS di riferimento

Sono fatti salvi differenti accordi aziendali sottoscritti o accordi di flessibilità già applicati e vigenti nelle ditte.

CONFAPI-ANIEM ABRUZZO



FENEAL-UIL



FILCA-CISL



FILLEA-CGIL

